

STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO PRIVATA
"MERIDAUNIA SOC. CONS. a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE DURATA

ART. 1 - E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e seguenti C.C., una Società Consortile mista sotto la denominazione "MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l."

ART. 2 - La Società è, nell'ambito dei PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA (LEADER II, LEADER +, INTERREG, EQUAL, ecc.) promossi dall'U.E. e dalla REGIONE PUGLIA, il GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le Iniziative Comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazione del PIANO DI AZIONE LOCALE (PAL) e del PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso inserite.

La società inoltre può, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dei Regolamenti CE n. 1083/2006, programmare, attuare e gestire programmi di sviluppo territoriale nell'ambito dei comuni aderenti alla Società a valersi sui fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Società ha scopo consortile e non ha fini di lucro.

La Società ha per oggetto:

- lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione;
- la promozione e divulgazione del Piano sul territorio;
- il supporto tecnico, l'istruttoria tecnico-amministrativa, la valutazione ed impegno di spesa degli interventi, sia materiali che immateriali, così come previsti dal PAL;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi ed esecuzione dei controlli;
- erogazione degli incentivi ai beneficiari locali (avvalendosi, per il trasferimento delle disponibilità ai destinatari delle iniziative selezionate per l'attuazione del programma leader, di intermediari a ciò abilitati quali gli Istituti di Credito; agli obblighi di identificazione e registrazione anche del rapporto continuativo conseguente all'erogazione dei finanziamenti provvederanno gli Istituti di Credito coinvolti nella procedura);
- coordinamento di tutte le attività;
- monitoraggio continuo e rendicontazione della spesa;
- partecipazione attiva all'Osservatorio Europeo;
- redazione ed eventuali proposte di adeguamento del Piano;
- attività di progettazione e programmazione territoriale.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;
- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;

- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali; _____
- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali; _____
- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale; _____
- eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attività imprenditoriali con riferimento alle: _____
 - * problematiche della gestione; _____
 - * problematiche della ricerca e sviluppo; _____
 - * problematiche della logistica e della distribuzione; _____
 - * problematiche del marketing e della penetrazione commerciale; _____
 - * problematiche dell'import-export; _____
 - * problematiche economico-finanziarie; _____
 - * problematiche dell'ufficio; _____
 - * problematiche dell'elaborazione dei dati; _____
 - * problematiche dell'energia; _____
- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria; _____
- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto; _____
- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale; _____
- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.; _____
- * presta servizi di assistenza e consulenza tecnica finalizzati a: _____
 - promuovere e sostenere la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali pubblici e del privato sociale alla determinazione delle linee di programmazione e della co-progettazione esecutiva degli interventi e dei servizi di welfare nell'ambito della programmazione dei Piani Sociali di Zona; _____
 - promuovere e implementare l'integrazione delle politiche di inclusione sociale con quelle dello sviluppo economico, nell'ottica del welfare to work; _____
 - promuovere e migliorare le capacità della PA territoriale in ordine alla governance e al collegamento delle politiche di welfare (d'Ambito e sovra-Ambito) con le politiche nazionali e comunitarie, anche nell'ottica dello scambio di buone prassi e dell'innovazione sociale;
 - promuovere e migliorare le capacità di pianificazione, programmazione e progettazione partecipata della PA territoriale nell'ambito delle politiche e degli interventi di welfare, in sinergia con le politiche socio-sanitarie e le politiche attive del lavoro; _____
 - promuovere e migliorare le capacità di gestione dei Piani di Zona della PA territoriale, con riferimento sia agli aspetti amministrativi che a quelli economico-finanziari; _____
 - promuovere la cultura e la pratica della sussidiarietà verticale ed orizzontale, per la creazione e lo sviluppo di network stabili pubblico-privato sociale; _____

Alfredo

*Erasmus
Gino Quera*



- promuovere le pratiche di *benchmarking* e di diffusione di buone prassi tra operatori del settore pubblico, privato e del privato sociale quale strumento di miglioramento continuo; _____
 - promuovere il networking a livello locale, sovra-ambito, regionale, nazionale e comunitario; _____
 - promuovere e gestire la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici; _____
 - curare la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali della Daunia; _____
 - esercitare l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico-rurale, tecnico, culturale, divulgativo;
 - curare la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.) nonché esercitare l'attività tipografica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, INTERNET, collegamenti a mezzo satellite, etc.
- La Società, nell'ambito delle suddette attività: _____

- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo; _____
- si occupa dello studio dell'ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia; _____
- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando: _____
- * la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative; _____
- * la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro. _____

- la promozione e gestione di Incubatori di impresa e/o di Cluster.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in C.d.A. _____

La Società Consortile intende avvalersi delle agevolazioni di cui alle normative vigenti e future. _____

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e, comunque, qualsiasi atto e svolgere qualsiasi attività che direttamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni, l'apposizione di avalli e la costituzione di garanzie, anche reali, per obbligazioni o debiti a favore di terzi. _____

La Società Consortile potrà realizzare la propria attività in forma diretta ed in collaborazione con Amministrazioni pubbliche e potrà acquisire cointeressenze e partecipazioni in imprese, società, Consorzi o società consortili, aventi oggetto analogo od affine al proprio. _____

La Società Consortile, in special modo, potrà contrarre mutui anche ipotecari ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e prestito con Istituti di Credito a medio termine, Banche, Casse di Risparmio, Sezioni di Credito Speciale, Cassa DD.PP., Mediocrediti Regionali e Centrale, Società e Privati, concedendo all'uopo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari. _____

ART. 3 - La Società ha sede in Bovino. _____

La Società ha la facoltà di istituire e/o sopprimere uffici di rappresentanza e/o sedi secondarie sia in Italia che all'estero. _____

ART. 4 - La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. _____

TITOLO II

SOCI - REQUISITI DI AMMISSIONE - OBBLIGHI E SANZIONI

ART. 5 - Potranno essere ammessi a far parte della società: _____

- a) le amministrazioni comunali; _____
- b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali; _____
- c) le organizzazioni datoriali agricole; _____
- d) le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL; _____
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie. _____

La rappresentanza delle società, degli Enti e delle associazioni ammesse a far parte della Società consortile sarà esercitata dal legale rappresentante pro-tempore o da persona all'uopo delegata, salvi i limiti di cui all'art. 2372 C.C. e salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto consortile. _____

Ogni variazione nominativa del rappresentante dovrà essere comunicata alla Società consortile entro trenta giorni dalla data del trasferimento della titolarità o della delibera che ha modificato la rappresentanza o la delega, per eseguire le conseguenti annotazioni sul libro soci. _____

Le domande di ammissione devono essere inoltrate, in forma scritta, all'Organo Amministrativo che provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'accettazione e la conseguente variazione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto. _____

ART. 6 - Il domicilio dei soci, anche per quello che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci. _____

ART. 7 - I soci sono obbligati: _____

- a) alla scrupolosa osservanza dello Statuto, dei regolamenti interne e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; _____
- b) a partecipare attivamente all'attività della Società consortile e, per quanto compatibile, ad usufruire - a condizioni di mercato più favorevoli - dei servizi erogati dalla stessa; _____
- c) a versare contributi ordinari, integrativi e straordinari previsti dall'art. 17 del presente Statuto. _____

ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali e consortili nei confronti dei soci inadempienti agli obblighi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento interno. _____

I suddetti provvedimenti dovranno essere comunicati entro quindici giorni dalla delibera. _____

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE - CONTRIBUTI E FONDO CONSORTILE

ART. 9 - Il patrimonio sociale è costituito: _____

- a) dal capitale sociale; _____
- b) dal fondo consortile; _____

c) dalla riserva ordinaria; _____

d) dalla riserva straordinaria, nella quale confluiranno anche le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi dei soci deceduti; _____

e) da qualsiasi altro bene o introito che pervenga alla Società consortile da enti o privati a titolo di liberalità, da sanzioni pecuniarie applicate ai soci e quant'altro. _____

ART. 10 - Il capitale sociale è determinato in Euro 149.640,00 (centoquarantanovemilaseicentoquaranta virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. _____

Potrà essere aumentato osservando le disposizioni di legge al riguardo di cui agli artt. 2481 e seguenti del c.c. _____

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili a capitale). _____

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante il conferimento degli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento. _____

L'aumento del capitale sociale è attuato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del consiglio di amministrazione. _____

Al consiglio di amministrazione, tuttavia, la facoltà di aumentare il capitale, spetta soltanto nel rispetto delle seguenti limitazioni: _____

- la facoltà può essere esercitata una sola volta in ciascun esercizio;
- ciascun aumento non può essere superiore a 2 volte il valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione; _____

- non può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti; _____

- la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. _____

La decisione di aumento del capitale sociale può anche stabilire che le quote emesse siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati. _____

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482, 2482-bis, 2482-ter del c.c. _____

ART. 11 - Le quote sono nominative e non possono mai essere rappresentate da titoli; ogni socio può, però, ottenere dalla Società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta. _____

ART. 12 - Allo scopo di consentire, in conformità allo scopo consortile, l'accesso di nuovi soci nella compagine consortile, l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo e previa verifica dei requisiti

di ammissione, delibererà il corrispondente aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci attuali.

ART. 13 - Le quote sociali non sono trasferibili, in tutto o in parte, a favore di terzi non soci, senza il gradimento espresso dall'Organo Amministrativo che delibererà con la maggioranza dei consiglieri in carica.

In tal caso il socio può esercitare il diritto di recesso nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto e all'art. 2473 c.c.

Il trasferimento della quota o di parte della medesima ha effetto di fronte alla Società con l'annotazione dell'operazione nel libro soci di cui all'art. 2470 c.c.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

ART. 14 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

ART. 15 - I versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che reputa conveniente.

ART. 16 - Gli Organi sociali potranno fissare misura, termini e modalità di versamento alla Società di contributi in denaro, ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., da parte dei soci.

I soci potranno versare, proporzionalmente alle quote possedute, alla Società Consortile:

a) i contributi ordinari annuali necessari per fare fronte alle spese ordinarie di gestione;

b) i contributi integrativi per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi ordinari rispetto alle spese effettivamente sostenute.

La somma dei contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), non potrà, comunque, superare l'importo della quota sociale sottoscritta.

La misura, i termini e le modalità di versamento dei contributi ordinari ed integrativi saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci, altresì, potranno versare alla Società Consortile contributi straordinari eventuali, proporzionati alla fruizione dei vantaggi consortili, per provvedere a spese accessorie, per acquisizione e/o costruzioni di immobili, per l'ampliamento o l'ammodernamento delle strutture dell'impresa consortile.

La misura, i termini e le modalità di versamento dei contributi straordinari saranno deliberati dall'Assemblea.

ART. 17 - Il fondo consortile è costituito:

a) dai contributi in denaro che saranno versati dai soci nell'entità e con le modalità stabiliti dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea;

b) dai beni eventualmente acquistati con detti contributi;

c) dai contributi e dalle sovvenzioni versati dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti Pubblici e Privati;

d) dai lasciti, donazioni, elargizioni, da qualsiasi parte pervenuti;

e) da parte dei residui attivi di bilancio della Società consortile.

L'Assemblea dei soci potrà anche deliberare, per ogni necessità, la

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



reintegrazione del fondo consortile prevedendone le opportune modalità e termini.

Per tutta la durata di partecipazione alla Società consortile i soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile.

Per la gestione, la disciplina, la regolamentazione del fondo valgono le disposizioni di legge di cui agli artt. 2614 e successivi del C.C.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ART. 18 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci consorziati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni.

ART. 18 BIS - Ad eccezione delle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 comma 2° c.c. e nel caso previsto dal comma IV dell'art. 2482 bis c.c. oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato dal Consiglio di amministrazione nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 19 - Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 20 - L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail e qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione, inviato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 21 - Non è possibile portare più di tre deleghe in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

ART. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento dalla persona desi-

gnata dall'Assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 23 - L'Assemblea delibera, in prima convocazione, col voto di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale ed in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del II comma dell'art. 2479 c.c. l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 24 - Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dai soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

Art. 25 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'assemblea dei soci con le seguenti modalità.

L'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione avviene mediante voto di lista.

All'assemblea è proposta una lista la cui composizione è determinata in ragione di un componente per ciascuna delle seguenti categorie di soci:

- a) le amministrazioni comunali;
- b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) le organizzazioni datoriali agricole;
- d) le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Alfieri

Amore

Giuseppe Mella



Ciascuna delle categorie di soci sopra indicate designa il proprio rappresentante nella lista con decisione a maggioranza della singola categoria.

La lista è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.

Non sono ammesse candidature fuori lista.

In caso di mancata designazione del proprio rappresentante da parte di una delle suindicate categorie, provvederà direttamente l'Assemblea dei soci con le modalità e maggioranze indicate nel presente statuto nell'ambito della categoria non designata.

Gli Amministratori, che possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 23 del presente statuto o fino a dimissioni e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 2388 del C.C. la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza) purché le persone coinvolte nella decisione possano essere identificate senza margini di errore.

In ogni caso il Presidente ed il Segretario della riunione debbono trovarsi nel luogo dell'adunanza.

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 267/2000, l'assunzione da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'art. 84 d.lgs. 267/2000 alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

I compensi di cui ai commi 725 e 726 dell'art. 1 legge 27.12.2006 n. 296 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli Enti Locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, ove la partecipazione degli enti locali nella società sia pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, ove la partecipazione degli enti locali nella società sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale.

Gli incarichi di amministratore della società conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi sono pubblicati con aggiornamento semestrale nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero per le indennità di risultato di cui al comma 725 art. 1 legge 27.12.2006 n. 296, entro trenta giorni dal percepimento.

ART. 25 BIS - Ad eccezione dei casi previsti dalla legge in cui è ob-

bligatoria l'adunanza collegiale, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 26 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci e la scelta deve ricadere fra i 5 componenti del Consiglio di Amministrazione già designati.

Tale nomina avverrà contestualmente alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso, almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Ogni consigliere all'atto dell'accettazione della carica deve comunicare un indirizzo di posta elettronica ove ricevere le convocazioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 29 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza dei membri prevista dall'art. 2388 C.C.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, esperite tre convocazioni,

non si sia validamente costituito o, comunque, costituitosi validamente, non abbia deliberato, il Presidente potrà assumere, in via provvisoria, ogni decisione utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, convocando, peraltro, immediatamente l'assemblea cui sottoporre la questione.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal segretario.

ART. 30 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea nonché:

- l'elaborazione delle strategie e delle misure generali d'intervento;
- l'approvazione del PAL predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

- la proposizione e la decisione su eventuali accordi di partnership con istituzioni ed Organismi - ivi comprese strutture di servizio, pubbliche e/o private - esterni al GAL;

- la nomina del Responsabile finanziario - amministrativo.

Il Consiglio ha, quindi, tra le altre, la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti, di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, consentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni ed annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitrati, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea, con lo stesso quorum di voti prescritto per la nomina, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Agli amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, in funzione del loro ufficio, un compenso, il rimborso spese ed il gettone di presenza per le adunanze alle quali prendono parte. L'assemblea ne delibererà l'ammontare anche in funzione dell'andamento dell'attività della Società.

ART. 31 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. Il Consiglio può nominare direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinati atti o categoria di atti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano d'età convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno per dimissioni o per qualsiasi altra causa anche uno dei Componenti dell'organo Amministrativo, l'Assemblea dei Soci sarà convocata senza indugio per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori nominati in questo caso scadranno insieme a quelli già in carica.

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che assume la responsabilità della gestione operativa nel quadro della politica generale ed i budgets approvati dell'Organo Amministrativo.

Questi può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 33 - La rappresentanza generale della Società, anche con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli dei relativi poteri, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ed eventualmente ad altro Amministratore con potere delegato per quanto compreso nella delega.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 34 - Il controllo contabile della società e la revisione legale dei conti sono affidati ad un Organo di controllo costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'Assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere entro trenta giorni alla nomina. Se l'Assemblea non delibera, vi provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

TITOLO VIII

BILANCIO - SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio costituito da:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;

da sottoporre, corredato della relazione sulla gestione, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ART. 36 - Gli utili risultanti dal bilancio saranno destinati come segue:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale;
- b) la restante parte, a discrezione dell'assemblea, al fondo consortile o a riserva straordinaria, ovvero ad accantonamento a riserva per essere investito negli esercizi successivi.

E' fatto divieto di ripartizione degli utili, sotto qualsiasi forma, a favore dei soci, per tutta la durata della Società consortile.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO PARZIALE DEL VINCOLO SOCIALE

ART. 37 - I soci cessano di far parte della Società consortile per recesso o esclusione.

ART. 37 bis - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 comma 1 e negli altri casi previsti dalla legge. Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473 comma 2 e qualora vengano meno per il socio i requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente Statuto. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro quindici (15) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

ART. 37 ter - Il socio può essere escluso dalla società per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto che legittimano l'ammissione;
- b) la mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art. 2466 c.c.;
- c) l'inosservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- d) grave inadempienze.

Per la liquidazione della quota si applicano le norme di cui all'art. 2473 commi III e IV c.c., esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TITOLO X

REGOLAMENTO INTERNO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 38 - I rapporti fra soci e Società e l'organizzazione interna della Società Consortile sono regolati da apposito regolamento interno redatto dall'Organismo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste.

Tale regolamento può essere modificato dall'Assemblea, ogni volta che se ne presenti la necessità o l'opportunità, su proposta dell'Organo Amministrativo.

ART. 39 - La Società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate negli artt. 2484 e 2611 del C.C. _____

In tal caso l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. _____

Si applicano gli artt. da 2484 a 2496 del C.C. _____

TITOLO XI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - NORMA DI RINVIO

ART 40 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato da una persona estranea alla società e il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non provvede nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. _____

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta _____ giorni dalla nomina secondo equità in via irrituale. _____

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 37/2004. _____

ART. 41 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata.

Alberto Casanova

Giuseppe Mello

